

Nessuna deroga al taglio dei compensi del cda

A decorrere dal 1° gennaio scorso, i compensi degli amministratori delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono essere limitati nella misura massima dell'80% del costo complessivo sostenuto per tali oneri nel 2013. Tale soglia non può essere oggetto di alcuna deroga, né può esserne invocata una con particolare riferimento alle competenze professionali richieste per la gestione di tali incarichi.

È quanto emerge dalla lettura del parere n. 119 depositato il 10 luglio scorso con cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, rispondendo a un preciso quesito formulato dal sindaco di Parma, ha sgomberato il campo dai dubbi interpretativi in merito alle previsioni contenute all'articolo 4, comma 4 del dl n. 95/2012, nel testo introdotto dall'articolo 16, comma 1 del dl n. 90/2014.

Come si ricorderà, tale disposizione prevede che il costo dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a., che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse superiore al 90% dell'intero fatturato, non può superare l'ottanta per cento del costo sostenuto nel 2013.

Su questa disposizione, il primo cittadino parmense chiedeva se fosse possibile derogare a tale limite-soglia, nella considerazione che la situazione delle sistema delle partecipate della sua città presentasse «situazioni di particolare complessità che richiedono agli amministratori nominati, l'esercizio di competenze professionali di alto livello in relazione all'impegno e alle responsabilità richieste per lo svolgimento dell'incarico».

La Corte, nel dirimere il quesito, ha sottolineato preliminarmente che è consapevole che le disposizioni che prevedono tagli lineari, operando in modo non selettivo su una determinata tipologia di spese, finiscano per penalizzare anche gli enti che hanno avuto una precedente gestione virtuosa. Ma precisa, altresì, che il vincolo imposto dal legislatore è da intendersi tassativo, tale da non consentire eccezioni che possano derivare da situazioni particolari. A ben vedere, la ratio della norma in esame è quella di essere preordinata a garantire il coordinamento della finanza pubblica e, essendo di tale natura, non può ammettere eccezioni a meno che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge (si veda anche sul punto la decisione della Corte dei conti Lombardia nel parere n. 88/2015). Pertanto, i predetti compensi devono essere parametrati, al massimo, all'80% del

costo complessivamente sostenuto nel 2013, essendo irrilevanti, sotto questo profilo, le competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell'incarico.

Antonio G. Paladino

